

Oggetto: SI.CAMERA S.C.R.L. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31/01/2023

Sull'argomento riferisce il Presidente.

La società del sistema camerale SI.CAMERA ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 31 gennaio prossimo, alle ore 11.00 per deliberare con le formalità dell'assemblea straordinaria alcune modifiche statutarie, e in sede ordinaria il reinvestimento di quota parte di riserve disponibili (ex art. 25 Statuto) per l'organizzazione della "1° Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio per il Sistema Paese". La Società ha trasmesso, oltre al testo dello statuto con evidenziate le proposte di modifica, anche una nota illustrativa su entrambi gli argomenti. Le modifiche statutarie riguardano alcuni adeguamenti normativi e l'introduzione della figura del Direttore Generale al fine di garantire una migliore e più rapida operatività aziendale. Di seguito vengono esposti gli articoli interessati dalla modifica.

Statuto Testo vigente	Proposta di modifica
<p align="center"><b>Articolo 2 - Natura</b></p> <p>La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.Lgs 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i., strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati.</p> <p>L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.</p> <p>Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.</p>	<p align="center"><b>Articolo 2 - Natura</b></p> <p>La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è <del>"organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50</del> <b>società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..</b> La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.Lgs 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i., strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati.</p> <p>L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.</p> <p>Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.</p>
<p align="center"><b>Articolo 10 - Recesso</b></p> <p>Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.</p> <p>Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente. L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Soci.</p> <p>Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la</p>	<p align="center"><b>Articolo 10 - Recesso</b></p> <p>Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.</p> <p>Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente. L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Soci.</p> <p>Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la</p>

Statuto Testo vigente	Proposta di modifica
<p>comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società. Le partecipazioni saranno rimborsate al Socio in misura pari alla quota di capitale sociale nominale dallo stesso detenuta.</p> <p>Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto; in tal caso le partecipazioni saranno rimborsate al Socio in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei Soci. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile; le partecipazioni saranno rimborsate al Socio tenendo conto del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.</p>	<p>comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società. <b>Le partecipazioni saranno rimborsate al Socio recedente sulla base del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società.</b></p> <p>Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto; <del>in tal caso le partecipazioni saranno rimborsate al Socio in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei Soci.</del></p> <p>Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile; <del>le partecipazioni saranno rimborsate al Socio tenendo conto del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società.</del></p> <p>Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.</p>
<p align="center"><b>Articolo 12 - Decisioni dei Soci</b></p> <p>Sono riservate alla competenza dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;</li> <li>l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;</li> <li>la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;</li> <li>la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Unico;</li> <li>la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente;</li> <li>la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, salva la facoltà prevista all'articolo 22 dello Statuto;</li> <li>la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. 23 dello Statuto;</li> <li>le modificazioni dell'atto costitutivo;</li> <li>la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;</li> <li>la definizione dei contributi a carico dei Soci e le relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto.</li> </ul> <p>Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.</p>	<p align="center"><b>Articolo 12 - Decisioni dei Soci</b></p> <p>Sono riservate alla competenza dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;</li> <li>l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;</li> <li>la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;</li> <li>la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Unico;</li> <li>la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente;</li> <li>la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, salva la facoltà prevista all'articolo <b>22 23</b> dello Statuto;</li> <li>la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. <b>23 24</b> dello Statuto;</li> <li>le modificazioni dell'atto costitutivo;</li> <li>la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;</li> <li>la definizione dei contributi a carico dei Soci e le relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto.</li> </ul> <p>Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.</p>

Statuto Testo vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17 - Organo Amministrativo</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore Unico. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.</p> <p>Trattandosi di società strumentale e in house al Sistema Camerale le cariche e le funzioni di Consigliere di Amministrazione e di Presidente ovvero di Amministratore Unico, se attribuite a personale dipendente di enti e strutture del Sistema Camerale, rientrano nelle attività istituzionali e sono esercitate a titolo gratuito, tranne nel caso in cui siano svolte in via esclusiva.</p> <p>Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. In caso di organo collegiale, il venir meno della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17 - Organo Amministrativo</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto <b>da 3 (tre) o 5 (cinque) membri</b>, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore Unico. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.</p> <p><del>Trattandosi di società strumentale e in house al Sistema Camerale le cariche e le funzioni di Consigliere di Amministrazione e di Presidente ovvero di Amministratore Unico, se attribuite a personale dipendente di enti e strutture del Sistema Camerale, rientrano nelle attività istituzionali e sono esercitate a titolo gratuito, tranne nel caso in cui siano svolte in via esclusiva.</del></p> <p>Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. In caso di organo collegiale, il venir meno della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>In caso di Organo Collegiale la carica di Vice-Presidente potrà essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18 – Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18 – Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo</p>

Statuto Testo vigente	Proposta di modifica
<p>collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede. Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri membri, tra i dipendenti e collaboratori della Società.</p> <p>In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale. In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario, scelto tra i dipendenti e collaboratori della Società.</p>	<p>collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede. <b>Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario e si considera quale luogo fisico dove si svolge l'adunanza quello dove si trovano fisicamente insieme il Presidente ed il segretario verbalizzante. <del>che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri membri, tra i dipendenti e collaboratori della Società.</del></b></p> <p>In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale. In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario., <b>scelto tra i dipendenti e collaboratori della Società.</b></p>
<p><b>NUOVO ARTICOLO =&gt;</b></p>	<p><b>Articolo 20 – Direttore Generale</b> <b>Il Direttore Generale, entro i limiti dell'oggetto sociale, esercita i seguenti compiti nel rispetto dei poteri conferiti dallo statuto e degli indirizzi dell'Organo Amministrativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>governa e coordina le funzioni e le attività aziendali, sovrintende agli uffici, alla organizzazione ed al funzionamento della Società</b></li> <li>- <b>è responsabile del personale e ne governa ed amministra le relative politiche</b></li> <li>- <b>esercita i poteri di spesa e finanziari e compie le operazioni e gli atti di amministrazione nei limiti fissati dall'Organo Amministrativo</b></li> <li>- <b>provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo</b></li> </ul>

In conseguenza dell'introduzione del nuovo articolo 20, gli articoli successivi dello statuto, mantengono lo stesso contenuto ma ne viene aggiornata la numerazione.

Dopo la modifica dello statuto l'assemblea proseguirà in sede ordinaria per deliberare sull'utilizzo di parte della riserva disponibile per un importo massimo di Euro 300.000,00 per la realizzazione della "1° conferenza Nazionale delle Camere di Commercio per il Sistema Paese" promossa da Unioncamere, che si terrà a Firenze a fine marzo. L'iniziativa pare di particolare rilevanza per il sistema camerale in quanto prevede l'intervento del Governo e delle Istituzioni Europee oltre a rappresentanti del sistema associativo e imprenditoriale. Il bilancio di Si.Camera, ha riserve disponibili, al netto delle riserve civilisticamente non utilizzabili, sufficienti per sostenere l'iniziativa, nei limiti dell'importo sopra descritto.

Segue un breve confronto, al termine del quale,

## LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

RICORDATO che la Camera è socia di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l., con una quota di € 3.338,00 (corrispondente allo 0,0832% del capitale sociale);

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 31.01.2023 ed il relativo ordine del giorno (ns. prot. n. 0003509/E del 24.01.2023);

VISTA la documentazione trasmessa con l’avviso di convocazione;

VISTO lo statuto di Si.Camera s.c.r.l.;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 104 del 5.12.2022 a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in Si.Camera s.c.r.l. è stata considerata da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All’unanimità,

### **DELIBERA**

- di partecipare all’assemblea dei soci di Si.Camera s.c.r.l, convocata per il giorno 31 gennaio 2023;
- di approvare la proposta di modifica dello statuto sociale;
- di autorizzare il reinvestimento di quota parte di riserve disponibili per l’organizzazione della “1° Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio per il Sistema Paese”, nell’importo massimo di Euro 300.000,00.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Dalila Mazzi)